



# COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 29-04-2019

**Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 30/04/2019 - 29/04/2022**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 nella sede del Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

DAVI' PAOLA	Presente	BERTOLINI DANIELE BRUNO	Presente
CANTUTTI ELENA	Presente	MARANGONI CARLO	Presente
Testoni Stefano	Assente	PENNACCHIONI GABRIELLA	Assente
ZONTA MAURIZIO	Presente	CERUTTI ANTONIO	Presente
SABAINI STEFANO	Presente	BREGOLA LUCIANO	Assente
Zambonini Graziella	Presente		

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all'art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario comunale Gino Prandini, che ha redatto il presente verbale.

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

**Visto** l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:

**«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.**

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

**Visto** altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerata, in particolare, la situazione demografica di questo comune per le quali si deve procedere alla nomina di un unico revisore;

**Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018** recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
<b>Comuni</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670	750	110	anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410	870	230	Comma 4. Quando la funzione di revisione economico - finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210	1.050	150	
da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940	1.350	180	
da 500.000 abitanti ed oltre	27.650	1.420	150	
<b>Città metropolitane e Province</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	
sino a 400.000 abitanti	23.940	150	30	
oltre 400.000 abitanti	27.650	120	20	

**Visto** l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

*«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»*

**Visto** l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

*«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio*

Comune di Melara - DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 29-04-2019

2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

**«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.**

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

**Art. 6 – Composizione del collegio.**

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

**Vista** la nota prot. n. 1252 del 28/02/2019 con la quale il Comune di Melara comunicava alla Prefettura di Rovigo che in data 20/03/2019 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria di questo comune.;

**Vista** la nota prefettizia n. 12527 del 07/03/2019 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 11/03/2019 alle ore 9:30;

**Vista** la nota prefettizia n. 13083 del 11/03/2019 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato il dr. Mantoan Ludovico;

**Preso atto** altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Rovigo, il Comune di Melara invitava appunto il dr. Mantoan Ludovico a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il periodo Aprile 2019 – Aprile 2022, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

**Verificato** che il dr. Ludovico Mantoan, con propria nota del 21/03/2019, pervenuta al protocollo comunale in data 03/04/2019 al n. 2077, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Melara allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

**Ritenuto** necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Con separata votazione:

- Presenti e votanti: 8
- Voti favorevoli: 8 (unanimità)
- Voti contrari:-

### **DELIBERA**

**1)** L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il periodo dal 30/04/2019 al 29/04/2022 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affidato al dott. Mantoan Ludovico;

**2)** Di corrispondere, il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018:

- |                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Compenso annuo lordo base                                              | € 2.700,00 |
| b) <i>Rimborso spese forfettario per ogni intervento presso il comune</i> | € 30,00    |

**3)** L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del suindicato compenso annuo dovuto a ciascun revisore, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MELARA  
Provincia di Rovigo

\*\*\*\*

**SERVIZIO PROPONENTE: RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarita' tecnica** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 30/04/2019 - 29/04/2022" esprime parere:  
Favorevole

Data: 04-04-2019

Il Responsabile del servizio  
**Nicola Armini**  
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

---

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarita' contabile** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 30/04/2019 - 29/04/2022" esprime parere:  
Favorevole

Data: 04-04-2019

Il Responsabile del servizio  
**Nicola Armini**  
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
PAOLA DAVI'

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gino Prandini

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell'art.124, comma 1 del d. lgs. n. 267/00.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gino Prandini

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del d. lgs. n. 267/00.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gino Prandini